



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2010-898 del 30 novembre 2010 per l'esercizio della Raffineria della Società Eni S.p.A. di Venezia.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" e in particolare l'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;



Handwritten signature or mark.

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto DVA-DEC-2010-898 del 30 novembre 2010, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla società Eni S.p.A. (nel seguito indicata come il Gestore) per la raffineria di Venezia;

VISTA l'istanza presentata con nota prot. DIR 021 del 20 febbraio 2015, dalla Società Eni S.p.A., con la quale il Gestore chiede l'aggiornamento ai sensi dell'art 273, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, per l'adeguamento dei valori limite di emissione della centrale termoelettrica;

VISTA la nota prot. n. DVA-2015-7229 del 16 marzo 2015, con la quale la competente Direzione Generale ha avviato il procedimento;

VISTA la richiesta di integrazioni trasmessa al Gestore dalla competente Direzione Generale con nota prot. n. DVA-2015-18101 del 10 luglio 2015;

VISTA la documentazione integrativa dell'istanza trasmessa dal Gestore con nota prot. n. DIR 094 dell'1 settembre 2015, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'8 settembre 2015, al n. DVA-2015-22594;

VISTA la nota prot. n. CIPPC-00-2015-2228 del 17 novembre 2015 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo relativo alla richiesta di modifica avanzata dal Gestore;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 17 dicembre 2015 della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

RILEVATO che in Conferenza dei servizi ISPRA non ha manifestato l'opportunità di aggiornare il piano di monitoraggio e controllo allegato al decreto di AIA;

VISTA la nota prot. n. DIR 145/15 del 16 dicembre 2015 di attestazione di avvenuto pagamento dell'integrazione della tariffa istruttoria di cui all'art. 49, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è stata garantita presso la Direzione Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su *internet* sul sito ufficiale del Ministero;



RILEVATO che non sono pervenute ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

FATTI SALVI gli obblighi ricollegabili alla ubicazione dell'impianto all'interno del SIN di Venezia (Porto Marghera), nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione;

VISTA la nota prot. n. DVA-4RI-00-2015-302 del 18 dicembre 2015, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DVA-DEC-2010-898 del 30 novembre 2010 per l'esercizio della raffineria di Venezia della società Eni S.p.A., identificata dal codice fiscale 00484960588, con sede legale in Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma, è aggiornato con le modifiche ai relativi allegati di cui al parere istruttorio reso con nota prot. n. CIPPC-00-2015-2228 del 17 novembre 2015 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Rimangono per il resto valide tutte le altre prescrizioni del decreto DVA-DEC-2010-898 del 30 novembre 2010 vigente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

Gianluca Grimaldi



Handwritten mark



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA - 2015 - 0029071 del 19/11/2015

CIPPC-00-2015-0002228
DEL 17/11/2015

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N:

Ref. Mittente:

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata ENI S.p.A.
- Raffineria di Venezia - Procedimento di modifica ID 6/879
Rif: U.prot DVA-2015-0023015 del 14/09/2015

Facendo seguito alla nota in oggetto, si rappresenta che il Referente del Gruppo Istruttore incaricato ha provveduto a riformulare il Parere Istruttorio in seguito alle integrazioni fornite dal Gestore.

Con la presente si trasmette, quindi, il Parere Istruttorio Conclusivo aggiornato e si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC
Prof. Armando Brath

Armando Brath

All. c.s.





PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Modifica Sostanziale del Decreto AIA DVA-DEC-2010-0000898 del 30/11/2010
ENI SPA RAFFINERIA DI VENEZIA

Gestore	ENI SpA –Raffineria di Venezia
Località	Porto Marghera
Gruppo Istruttore	Antonio Mantovani – referente
	Paolo Bevilacqua
	Mauro Rotatori
	Antonio Voza
	Roberto Morandi – Regione Veneto
	Francesco Chiosi – Provincia Venezia
	Andreina Zitelli – Comune Venezia



SOMMARIO

1	DEFINIZIONI	3
2	INTRODUZIONE	5
2.1	Atti presupposti.....	5
2.2	Atti autorizzativi e normativi.....	6
2.3	Attività istruttorie	8
3	OGGETTO DELLA RELAZIONE	9
4	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE	10
4.1	Premessa	10
4.2	Configurazione attuale dei punti di emissione afferenti a impianti ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 273, co. 3 del D.Lgs. 152/06	10
4.3	Limiti proposti al camino E18	11
5	DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI DETERMINATI DALLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA RICHIESTA	12
5.1.1	Emissioni convogliate	12
6	CONSIDERAZIONI FINALI	14
7	CONCLUSIONI E PROPOSTE DI PRESCRIZIONE	14
8	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	15



1 DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali.
Autorità controllo di	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Veneto.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
Gestore	ENI S.p.A., installazione IPPC sita in comune di Venezia, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014).
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



Commissione Istruttoria IPPC
PIC (ID 6/879) ENI SPA RAFFINERIA DI VENEZIA

Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Relazione di riferimento	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).



Commissione Istruttoria IPPC
PIC (ID 6/879) ENI SPA RAFFINERIA DI VENEZIA

Piano Monitoraggio Controllo (PMC)	di e I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo". Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it , al fine della consultazione del pubblico.
Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

2 INTRODUZIONE

2.1 ATTI PRESUPPOSTI

Visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/153/07 del 25/09/07, registrato alla Corte dei Conti il 09/10/07, che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012, di nomina della Commissione istruttoria IPPC;



Commissione Istruttoria IPPC
PIC (ID 6/879) ENI SPA RAFFINERIA DI VENEZIA

vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2014-0001370 del 22.07.2014, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto della Raffineria della Società ENI S.p.A., sita nel Comune di Venezia, al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">– Prof. Antonio Mantovani (Referente),– Ing. Antonio Voza,– Ing. Salvatore Tafaro,– Prof. Paolo Bevilacqua;
vista	La lettera di dimissioni dell'Ing. Salvatore Tafaro del 13/07/2015, acquisita agli atti istruttori con prot. CIPPC-00 2015-0001333 del 15/07/2015;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2015-0001378 del 22.07.2015, che integra il GI dell'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto della Raffineria della Società ENI S.p.A., sita nel Comune di Venezia, con il Dott. Mauro Rotatori, a seguito della quale il Gruppo Istruttore è così costituito: <ul style="list-style-type: none">– Prof. Antonio Mantovani (Referente),– Ing. Antonio Voza,– Prof. Paolo Bevilacqua,– Dott. Mauro Rotatori;
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">– Ing. Roberto Morandi – Regione Veneto,– Ing. Francesco Chiosi - Provincia di Venezia,– Prof.ssa Andreina Zitelli – Comune di Venezia;
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: <ul style="list-style-type: none">– Ing. Gaetano Battistella, Coordinatore– Ing. Federica Bonaiuti, Referente

2.2 ATTI AUTORIZZATIVI E NORMATIVI

Visto	il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2010-0000898 del 30.11.2010;
visto	il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.,
visto	Il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27 Marzo 2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED)
visto	L'art. 29, comma 1 del D.L. n. 46/2014 a norma del quale: <i>"Per installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all'Allegato I al decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Resta salva la facoltà per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo."</i>
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 "Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con



Commissione Istruttoria IPPC
PIC (ID 6/879) ENI SPA RAFFINERIA DI VENEZIA

	<i>particolare riferimento all'allegato I'</i> ;
visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">– devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;– non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;– è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente– l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;– devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;– deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.”</i></p>
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”</i></p>
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”</i></p>
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none">a) <i>fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i>b) <i>fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di</i>



Commissione Istruttoria IPPC
PIC (ID 6/879) ENI SPA RAFFINERIA DI VENEZIA

	<i>valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. "</i>
visto	<i>l'articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale "I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente."</i>
visto	<i>l'articolo 29- sexies, comma 9- quinquies, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale "Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</i> <i>a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente; "</i>
visto	<i>l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;</i>
esaminati	<i>i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 59 del 2005 rappresenta recepimento integrale, e precisamente i BRef (Reference Document on Best Available Techniques):</i> <i>– Mineral Oil and Gas Refineries - Febbraio 2003;</i> <i>– Large Combustion Plants - Luglio 2006;</i> <i>– Energy Efficiency Techniques (ENE) – Luglio 2009.</i>

2.3 ATTIVITÀ ISTRUTTORIE

Esaminata	La documentazione presentata dal Gestore con prot. n. DIR 021/AT.cz del 20.02.2015, acquisita dal MATTM con prot. n. DVA-2015-0004962 del 23.02.2015, per la richiesta di aggiornamento dell'AIA per la determinazione dei nuovi valori limite di emissione da applicare al camino afferente alla CTE ai sensi dell'art. 273, co. 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
Esaminata	La comunicazione di avvio del procedimento di modifica dell'AIA trasmesso dal MATTM con prot. n. DVA-2015-0007229 del 16.03.2015;
Esaminate	Le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata,



Commissione Istruttoria IPPC
PIC (ID 6/879) ENI SPA RAFFINERIA DI VENEZIA

	fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
Esaminata	la documentazione prodotta da ISPRA nell'ambito di uno specifico Accordo di Programma che garantisce il supporto alla Commissione nazionale IPPC, e precisamente: <ul style="list-style-type: none">• la Relazione Istruttoria del 29.03.2010, prot. CIPPC-00-2010-0000701 del 14.04.2010.• il Piano di Monitoraggio e Controllo redatto da ISPRA in data 30.06.2010, prot. CIPPC-00-2010-0001342 del 01.07.2010.• il Piano di Monitoraggio e Controllo redatto da ISPRA in data 30.01.2014, prot. CIPPC-00-2014-0000258 del 30.01.2014.• il Piano di Monitoraggio e Controllo redatto da ISPRA in data 07.07.2014, PG. n. 31066 del 29.07.2014.
Esaminata	la documentazione prodotta da ISPRA nell'ambito di uno specifico Accordo di Programma che garantisce il supporto alla Commissione nazionale IPPC, e precisamente: <ul style="list-style-type: none">• la Relazione Istruttoria di ISPRA del 4 Maggio 2015, prot. CIPPC-2015-0000931 del 07/05/2015, curata dall'Ing. G. Battistella e dall'Ing. F. Bonaiuti.
Vista	La trasmissione via e-mail del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 22/07/2015 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC 00-2015-0001380 del 22/07/2015 comprendenti i relativi allegati circa l'approvazione.
Vista	La documentazione integrativa trasmessa dal gestore Prot. DIR 094/AT del 01.09.2015 (E.prot DVA-00_2015-0022594 del 08.09.2015)

3 OGGETTO della relazione

Ragione sociale	ENI S.p.A. Divisione Refining and Marketing – Raffineria di Venezia
Sede legale:	Piazza Enrico Mattei 1 – 00144 Roma
Sede operativa	Via dei Petroli 4 – 30175 Porto Marghera (VE)
Denominazione impianto	Raffineria di Venezia
Tipo di impianto	Impianto esistente
Tipo di procedura	Aggiornamento AIA per ottemperanza art. 273, co. 3 del D.Lgs. 152/06
Codice e attività IPPC	Codice IPPC: 1.2 – Raffinerie di petrolio e gas Codice NACE: 23 – Fabbricazione di coke e di prodotti di raffineria e di petrolio Codice NOSE-P: 105.08 – Trasformazione di prodotti petroliferi
Gestore	Ing. Michele Viglianisi Recapito telefonico 041 5331201 e-mail michele.viglianisi@eni.com
Referente IPPC	Ing. Giuseppe Cricchi Recapito telefonico 335 5788383 e-mail giuseppe.cricchi@eni.it
Impianto a rischio di incidente rilevante	Sì
Sistema di gestione ambientale	SI - ISO14001 ed EMAS



4 Descrizione delle modifiche proposte

4.1 PREMESSA

Con Nota prot. n. DIR 021/AT.cz del 20.02.2015, acquisita dal MATTM con prot. n. DVA-2015-0004962 del 23.02.2015, il Gestore ha presentato domanda di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dal MATTM con prot. DVA-DEC-2010-0000898 del 30.11.2010, per la determinazione dei nuovi valori limite di emissione da applicare ai grandi impianti di combustione rientranti nel calcolo di bolla di raffineria ai sensi dell'art. 273, co. 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Come di seguito illustrato, il Gestore, sulla base di operazioni impiantistiche e operative riferite alla massima capacità produttiva degli impianti e a parametri medi di esercizio standard, ha formulato una proposta di limiti alle emissioni, indicando anche la tipologia di monitoraggio e controllo e le eventuali modifiche impiantistiche e gestionali necessarie a raggiungere i limiti suddetti.

4.2 CONFIGURAZIONE ATTUALE DEI PUNTI DI EMISSIONE AFFERENTI A IMPIANTI RICADENTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 273, CO. 3 DEL D.LGS. 152/06

Dalla documentazione presentata dal Gestore risulta che il punto di emissione per il quale è necessario l'adeguamento dei valori limite di emissione ai sensi dell'art. 273, co. 3 del D.Lgs. 152/06 è quello afferente alla Centrale Termoelettrica (COGE) nel nuovo assetto Green.

Nello specifico, il Camino E18 nella sua parte afferente alla Centrale Termoelettrica (COGE) convoglia i fumi provenienti da:

- una turbina a gas (TG01) di potenza termica di progetto pari a 95,5 MWt, inserita in un ciclo combinato cogenerativo ed accoppiata alla caldaia a recupero B01 dotata di un sistema di post-combustione di potenza di progetto pari a 64 MWt. La citata caldaia B01 è esercibile anche in modo indipendente, con turbina a gas ferma;
- una caldaia tradizionale (B02) a fuoco diretto di potenza di progetto pari a 102 MWt.

Le attrezzature suddette (turbina a gas e caldaie) sono alimentate primariamente con Fuel gas autoprodotta proveniente dagli impianti di Stabilimento (gas residuo di raffinazione) e sono alimentate a conguaglio con metano fornito dal collettore esterno industriale SNAM.

La seguente tabella riassume le caratteristiche delle attrezzature principali che compongono l'impianto COGE:

Unità	Item	Combustibili utilizzati	Potenza termica di progetto (MWt)
Turbina a gas	TG01	Gas residuo di raffineria e metano (a conguaglio)	95,5
Caldaia a recupero	B01		64
Caldaia a fuoco diretto	B02		102

Nella tabella seguente, invece, sono riportati i parametri di riferimento nell'assetto Green Refinery, utilizzati per determinare i limiti emissivi ai sensi di quanto previsto dall'art. 273 del D.Lgs. 152/06:

PCI gas residuo di Raffineria (kcal/kg)	PCI metano (kcal/kg)	Item	% di utilizzo del combustibile determinante
12.100	11.800	TG01/B01	69,1%



		B02	65%
--	--	-----	-----


4.3 LIMITI PROPOSTI AL CAMINO E18

La proposta di limiti emissivi formulata dal Gestore si basa sui criteri stabiliti dall'Allegato II, Parte I, punto 3.3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per gli impianti di combustione di potenza > 50 MWt alimentati con mono combustibile gassoso, che prevede la possibilità di applicare le disposizioni concernenti il combustibile determinante, inteso come il combustibile con il più elevato valore limite di emissione, trattandosi di impianti di combustione anteriori al 2013 che utilizzano gas di autoproduzione costituiti da residui della distillazione e conversione (gas di raffineria) ed altri combustibili (metano) per i propri consumi.

Pertanto, il Gestore chiede di applicare le disposizioni concernenti il combustibile determinante di cui al punto 3.3 della Parte I dell'Allegato II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, poiché la quantità di calore fornita dal combustibile determinante (gas di raffineria) alle attrezzature dell'impianto COGE (TG01, B01 e B02) supera il 50% della somma delle potenze termiche fornite dai singoli combustibili gassosi utilizzati (gas di raffineria e metano).

I punti di emissione afferenti al gruppo cogenerativo Turbina TG01/caldaia B01 e alla caldaia B02 sono già dotati di Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME), sottoposti a controllo annuale AST (Annual Surveillance Test) da parte di Società esterna accreditata.

La seguente figura mostra il posizionamento degli SME citati:



Considerando gli attuali consumi di combustibili dell'Impianto COGE, il Gestore propone, a partire dal 01.01.2016, i seguenti valori limite di emissione in funzione degli assetti impiantistici (i valori limite sono espressi come concentrazione media mensile, calcolata a partire dalle medie orarie delle concentrazioni rilevate dagli SME installati):

Assetto cogenerativo (caldaia B01 a recupero termico sui fumi derivanti dalla turbina TG01)

Inquinante	Turbina a gas TG01 / caldaia B01	Caldaia B02
SO ₂	-	35 mg/Nm ³
NO _x	120 mg/Nm ³	300 ^(*) mg/Nm ³
CO	-	-
PTS	-	5 mg/Nm ³



O ₂ di riferimento	15%	3%
-------------------------------	-----	----

(*) Impianto installato prima del 2002.

Assetto con caldaia B01 a combustione diretta e turbina a gas TG01 ferma

Inquinante	Turbina a gas TG01 / caldaia B01	Caldaia B02
SO ₂	35 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³
NO _x	300 ^(*) mg/Nm ³	300 mg/Nm ³
CO	-	-
PTS	5 mg/Nm ³	5 mg/Nm ³
O ₂ di riferimento	3%	3%

(*) Impianto installato prima del 2002.

In merito a quanto sopra riportato, il Gestore ha precisato che, poiché:

- i punti emissivi del gruppo cogenerativo turbina a gas/caldaia B01 e della caldaia B02 sono già dotati di Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni,
- i combustibili utilizzati dalle attrezzature della Centrale Termoelettrica (COGE) continueranno ad essere quelli sopra descritti, ovvero gas di raffinazione e metano (a conguaglio),

non si evidenzia la necessità di modifiche impiantistiche per tragaruardare i limiti proposti.

5 Descrizione degli impatti determinati dalle attività oggetto della richiesta

Alla luce di quanto descritto al precedente paragrafo 4, il Gestore ritiene che le modifiche proposte non comportino alcuna variazione significativa degli impatti ambientali associati all'esercizio della Raffineria e che non abbiano alcun effetto significativo sull'ambiente.

Restano invariati, infatti, i limiti emissivi della Bolla di Raffineria definiti dal Decreto AIA DEC-AIA-2010-0000898 del 30.11.2010, sia in termini di concentrazione, sia in termini di emissione totale espressa come flusso di massa.

Tuttavia, sebbene le modifiche proposte non comportino variazioni delle caratteristiche o del funzionamento dell'impianto, ovvero un potenziamento dello stesso, che possano produrre effetti negativi significativi sull'ambiente, con Nota prot. n. DVA-2015-0007229 del 16.03.2015 il MATTM, in risposta alla richiesta del Gestore, ha comunicato l'avvio del procedimento di modifica sostanziale dell'AIA.

La modifica proposta dal Gestore non prevede comunque modifiche impiantistiche che comportino incrementi di potenzialità degli impianti e non produce effetti negativi e significativi sull'ambiente e, pertanto, ai sensi dell'art. 20 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non risulta soggetta alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Vengono di seguito riportate alcune considerazioni in merito alle modifiche proposte dal Gestore in termini di variazione di flussi di massa degli inquinanti emessi dai camini in esame.

5.1.1 Emissioni convogliate

Ai sensi di quanto previsto al punto 3.3 della Parte I dell'Allegato II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, si ritiene che quanto proposto dal Gestore per i valori limite di emissione applicabili al camino della CTE sia corretto.



Commissione Istruttoria IPPC
PIC (ID 6/879) ENI SPA RAFFINERIA DI VENEZIA

Ai fini di una corretta valutazione della situazione emissiva degli impianti in esame, si ricorda che, attualmente, il punto di emissione E18 rientra nel calcolo della Bolla di Raffineria, per la quale valgono i seguenti valori limite di emissione in concentrazione e in flusso di massa:

Valori limite dei flussi di massa calcolati su base annuale:

Parametro	LIMITI AIA	
	Flussi di massa 1 ^a fase (/anno)	Flussi di massa 2 ^a fase (/anno)
	Dal rilascio dell'AIA	Dal 01/01/2015
SO ₂	2.821	2.275
NO _x	1.820	1.365
Polveri	182	137
CO	205	205

Valori limite di concentrazione:

Parametro	Prestazione MTD (**) mg/Nm ³	Limiti AIA	
		1 ^a fase mg/Nm ³	2 ^a fase mg/Nm ³
SO ₂ (*)	800-1200	435	370
NO _x (*)	250-450	284	250
Polveri (*)	30-50	28	20
CO (*)	100-150	32	30
COV	20-50	20	20
H ₂ S	3-5	5	3
NH ₃ e composti a base cloro	20-30	20	20

(*) Parametri misurati in continuo (cfr. prescrizione 9.2.4, lettera c) per i tempi e le modalità di adeguamento degli SME).

(**) Espressi come valori medi mensili riferiti (misurati) al tempo di effettivo funzionamento dell'impianto.

I camini che rientrano nel calcolo della bolla di Raffineria sono i seguenti:



Camini	Unità asservite
E03	Distillazione primaria DP2
E08	Reforming catalitico RC3 A
E12	Reforming catalitico RC3 B
E14	Reforming catalitico RC3 C
E15	Isomerizzazione
E16	Desolforazione HF1
E17	Desolforazione HF2 e Unità recupero zolfo RZ1 e RZ2
E18	COGE e Unità di distillazione primaria DP3 (le due unità sono monitorate separatamente)
E20	Visbreaking / Thermal cracking

6 Considerazioni finali

Dall'analisi della documentazione fornita si ritiene che le informazioni fornite dal Gestore risultino esaustive. Non vengono, quindi, rilevate carenze né vi sono osservazioni particolari in merito.

7 Conclusioni e proposte di prescrizione

Il G.I. ritiene che quanto riportato nella documentazione trasmessa dal Gestore con prot. n. DIR 021/At.cz del 20.02.2015, acquisita dal MATTM con prot. DVA-2015-0004962 del 23.02.2015, esprima sufficienti elementi per considerare la richiesta di modifica dell'AIA come sostanziale.

PRESCRIZIONI

Il gestore dovrà, a partire dal 1 gennaio 2016, rispettare quanto segue:

1. Fermi restando i valori limite di bolla espressi in flusso di massa e in concentrazione definiti dall'AIA attualmente vigente, i valori limiti di emissione applicabili al punto di emissione E18 sono i seguenti:

Inquinante	Assetto cogenerativo (caldaia B01 a recupero termico sui fumi derivanti dalla turbina TG01)		Assetto con caldaia B01 a combustione diretta e turbina a gas T01 ferma	
	Turbina a gas TG01 / caldaia B01	Caldaia B02	Turbina a gas TG01 / caldaia B01	Caldaia B02
SO ₂	-	35 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³
NO _x	120 mg/Nm ³	300 mg/Nm ³	300 mg/Nm ³	300 mg/Nm ³
CO	-	-	-	-
PTS	-	5 mg/Nm ³	5 mg/Nm ³	5 mg/Nm ³
O ₂ di riferimento	15 %	3 %	3 %	3 %

2. I VLE sopra riportati si intendono autorizzati nelle more del riesame per l'applicazione delle BAT *Conclusions*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
3. Nell'ambito del *report* annuale dovrà riportare l'esito dei controlli effettuati per la valutazione del rispetto dei valori limite di emissione sopra riportati, in particolare per la conferma dei combustibili determinanti;
4. In caso di variazione della natura e/o della composizione dei combustibili tali da modificare i combustibili determinanti alimentati alle attrezzature della CTE, dovrà darne preventiva



comunicazione all'Autorità Competente ai fini della verifica dell'applicabilità dei valori limiti fissati al camino E18 e per la eventuale definizione dei nuovi valori limite applicabili.

- 5. Gli ulteriori punti emissivi presenti nella Raffineria nonché le emissioni di inquinanti, non disciplinati dal presente parere debbono rispettare i pertinenti limiti emissivi fissati dal Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2010-0000898 del 30/11/2010 e s.m.i., ovvero dal D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 46/2014, con particolare riferimento a quanto disposto per i "Grandi Impianti di Combustione".**

Restano a carico del Gestore, che è tenuto a rispettarle, tutte le altre prescrizioni preesistenti ed in particolare quelle derivanti dal Decreto AIA prot. DEC-AIA-2010-0000898 del 30.11.2010 e ss.mm.ii..

8 Piano di Monitoraggio e Controllo

Il PMC allegato al Decreto di AIA prot. DVA-DEC-2010-0000898 del 30.11.2010 andrà aggiornato, per quanto necessario, da parte di ISPRA.